

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 5049

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE

(FORMICA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

(CARLI)

E COL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

(TOGNOLI)

Disposizioni tributarie relative alle associazioni  
sportive dilettantistiche

*Presentato il 3 agosto 1990*

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il disegno di legge di cui si chiede l'approvazione prende le mosse dalla considerazione della situazione esistente nel nostro Paese in tema di associazionismo sportivo.

Quest'ultimo ha assunto in Italia, specie negli ultimi anni, dimensioni notevolissime, tanto da assurgere a fatto sociale di grande importanza.

Se lo sport professionistico, che costituisce la parte emergente della pratica e dello spettacolo sportivo, ha ormai trovato una idonea regolamentazione e una adeguata collocazione negli schemi impostivi che sono attualmente previsti per i vari tributi applicabili, più delicata ap-

pare — anche sotto l'aspetto meramente applicativo — la situazione di moltissime piccole associazioni, la cui struttura organizzativa è spesso limitatissima e talvolta rimessa all'azione di poche persone che prestano volontariamente la loro opera.

Si tratta quindi di un fenomeno che richiede una attenta considerazione, sia per i fini che persegue che per l'ampiezza dei soggetti coinvolti.

In tal senso, una delle esigenze più rappresentate (delle quali si fanno carico, peraltro, anche talune iniziative parlamentari), è che tali associazioni siano messe in grado di operare eliminando quelle difficoltà e quelle incertezze che

derivano dalla esistenza di obblighi tributari, soprattutto formali e contabili, che costituiscono una remora consistente allo sviluppo dell'associazionismo sportivo e sono spesso fonte di contenzioso tributario.

Circa gli obblighi tributari attualmente previsti per i soggetti che svolgono attività di spettacolo e giochi (compresi quelli sportivi), va infatti ricordato che, per quanto riguarda l'IVA, è prevista, salvo opzione per la tassazione nei modi normali, la tassazione forfetaria, ex articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, con obbligo della redazione da parte dell'associazione sportiva della distinta di incasso nella quale trovano collocazione tutti i proventi assoggettabili all'imposta sugli spettacoli ed all'IVA e con esonero degli obblighi di fatturazione e dichiarazione. L'imposta sugli spettacoli e l'IVA, quest'ultima ridotta di due terzi a titolo di deduzione forfetaria in luogo di quella di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, sono corrisposte, di regola quindicinalmente, presso l'agenzia della SIAE competente.

Notevolmente più complessi sono gli obblighi previsti ai fini dell'imposizione diretta in quanto, a seconda dell'ammontare annuo dei proventi di natura commerciale, le associazioni sportive sono tenute a redigere i libri contabili e sono soggette (in relazione alle attività commerciali esercitate) alle modalità di determinazione reddituale, proprie degli enti non commerciali, strutturate correlativamente all'ammontare dei proventi e alla struttura contabile adottata.

Il presente disegno di legge si dà carico di tale situazione perseguendo la duplice finalità di far corrispondere correttamente l'ammontare dei tributi dovuti e di rimuovere quegli adempimenti che, prescritti in linea generale dall'ordinamento, appaiono eccessivamente onerosi rispetto alla potenzialità e alla capacità delle strutture organizzative delle associazioni in questione.

Con il disegno di legge in rassegna, si dispone, pertanto, all'articolo 1, che le

associazioni sportive dilettantistiche, che hanno conseguito proventi dall'esercizio di attività commerciali non superiori a lire 60 milioni, possono optare — ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi — per un regime semplificato di tenuta della contabilità e per la determinazione del reddito imponibile mediante l'applicazione di coefficienti di redditività e possono altresì optare — per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto, fermo l'attuale regime di determinazione di tale imposta — per una ulteriore semplificazione contabile. Tale opzione ha effetto dal mese successivo a quello in cui viene esercitata ed è valida per almeno un triennio se non è revocata precedentemente. Tale disposizione cessa di avere effetto qualora nel corso dell'anno le associazioni di cui trattasi conseguano proventi derivanti dall'esercizio di attività commerciali di ammontare superiore a 60 milioni di lire.

L'articolo 2 stabilisce, per le associazioni in esame, le modalità di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, prevedendo nel contempo l'esonero dall'obbligo della tenuta delle scritture contabili, ad esclusione di quelle di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione, stabiliti in materia di imposta sul valore aggiunto.

In particolare viene disposto:

a) che i soggetti beneficiari dell'esonero dagli obblighi di tenuta della contabilità e di fatturazione suindicati devono annotare, nella distinta d'incasso o nella dichiarazione d'incasso, opportunamente integrata, i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali;

b) che l'imposta sul valore aggiunto, relativa ai proventi derivanti dall'esercizio di attività commerciali svolte dalle associazioni dilettantistiche di cui trattasi, continua ad applicarsi sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli spettacoli previa deduzione dei due terzi a ti-

tolo di applicazione forfetaria della detrazione prevista dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ma con la possibilità di avvalersi di una contabilità ancor più semplificata, come sopra si è detto. Tale semplificazione consiste nell'esonero anche dalla tenuta e compilazione del registro degli acquisti previsto dall'articolo 25 del citato decreto n. 633 del 1972. Le imposte sui redditi vengono determinate applicando all'ammontare dei proventi suindicati il coefficiente di redditività del 10 per cento;

c) che le fatture emesse e le fatture di acquisto devono essere numerate progressivamente per anno solare e conservate a norma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Rimangono fermi gli obblighi previsti dalle disposizioni in materia di ricevuta e scontrino fiscale e di bolla di accompagnamento;

d) che con decreto del Ministro delle finanze saranno approvati i modelli di distinta e di dichiarazione d'incasso e stabilite le relative modalità di compilazione.

L'articolo 3 riguarda, infine, la rilevanza — ai fini della determinazione del reddito — dell'indennità di preparazione e di promozione dell'atleta che viene attualmente determinata dalle federazioni

sportive sulla base di parametri legati all'età dell'atleta ed alla categoria dell'associazione sportiva presso la quale l'atleta stesso andrà a prestare la propria attività. Tale indennità costituisce per le associazioni dilettantistiche che preparano i giovani atleti (talora fin dall'infanzia) un incentivo e nel contempo le risarcisce (nel caso di primo contratto) delle spese sopportate per la formazione sportiva dell'atleta, quando quest'ultimo inizia a prestare la sua attività presso una società sportiva di categoria superiore.

Per tale motivo con l'articolo 3 viene stabilito che l'indennità in questione non concorre alla determinazione del reddito per le sole associazioni sportive non aventi fine di lucro che hanno optato per l'applicazione della disciplina prevista dal presente disegno di legge.

Il disegno di legge in esame non è stato corredato dalla relazione tecnica poiché non comporta nuove o maggiori spese ovvero minori entrate; al contrario introducendo razionalità e semplicità nell'adempimento degli obblighi tributari, è idoneo a porre in grado la miriade di piccole associazioni sportive (presenti in oltre 100.000 nell'intero territorio nazionale) di adempiere correttamente a tali obblighi.

Sotto tale profilo, pertanto, il provvedimento può incrementare le entrate anche se non è possibile effettuare una precisa quantificazione.

## DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

1. Le associazioni sportive non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a lire 60 milioni, possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi secondo le disposizioni di cui all'articolo 2. L'opzione è esercitata mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata da inviare al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto; essa ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, per almeno un triennio. I soggetti che intraprendono l'esercizio di attività commerciali esercitano l'opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. L'opzione ha effetto anche ai fini delle imposte sui redditi e di essa deve essere data comunicazione agli uffici delle imposte dirette entro i trenta giorni successivi.

2. Nei confronti dei soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui al comma 1 e che nel corso del periodo d'imposta hanno superato il limite di lire 60 milioni, cessano di applicarsi le disposizioni della presente legge con effetto dal mese successivo a quello in cui il limite è superato.

## ART. 2.

1. Le associazioni di cui all'articolo 1 che hanno esercitato l'opzione sono esonerate dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili prescritti dagli articoli 14, 15, 16, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Sono, altresì, esonerate dagli obblighi di cui al titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. I soggetti che fruiscono dell'esonero devono annotare nella distinta d'incasso o nella dichiarazione di incasso previste, rispettivamente, dagli articoli 8 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, opportunamente integrate, qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali.

3. Per i proventi di cui al comma 2, soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta continua ad applicarsi con le modalità di cui all'articolo 74, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

4. Le fatture emesse e le fatture di acquisto devono essere numerate progressivamente per anno solare e conservate a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Sono fatte salve le disposizioni previste dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, in materia di ricevuta fiscale, dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, in materia di documento di accompagnamento dei beni viaggianti, nonché dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18, in materia di scontrino fiscale.

5. In deroga alle disposizioni contenute nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito imponibile delle associazioni di cui all'articolo 1 è determinato applicando all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività del

10 per cento e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali.

6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno approvati i modelli di distinta e di dichiarazione d'incasso di cui al comma 2 e stabilite le relative modalità di compilazione.

### ART. 3.

1. L'indennità di preparazione e promozione di cui all'articolo 6 della legge 23 marzo 1981, n. 91, percepita dalle associazioni di cui all'articolo 2, non concorre alla determinazione del reddito delle associazioni stesse.